



---

Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

---

San Gallo, 10 aprile 2014

## **Voli di avvicinamento da est all'aeroporto di Zurigo: parzialmente accolti i ricorsi contro le decisioni sulle indennità**

**Sentenze del 1° aprile 2014 nella causa A-2132/2012 e in 20 altre procedure: la Commissione federale di stima del 10° Circondario (CFS) aveva accordato un'indennità a diversi proprietari fondiari toccati dai voli di avvicinamento da est nel Comune di Kloten. 21 decisioni erano state impugnate sia dalla società aeroportuale sia dai proprietari. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha parzialmente accolto buona parte dei ricorsi.**

Nell'ottobre del 2001 sono stati autorizzati voli di avvicinamento regolari (i cosiddetti avvicinamenti da est) alla pista 28 dell'aeroporto di Zurigo. Molti proprietari fondiari della zona interessata hanno chiesto un'indennità per il deprezzamento dei loro fondi. La CFS ha accordato un'indennità per diversi fondi in territorio di Kloten, toccati direttamente da sorvoli a bassa quota. In caso di sorvolo diretto sussiste un diritto all'indennità anche se il fondo è stato acquistato soltanto dopo il 1° gennaio 1961, ossia dopo la data a partire dalla quale secondo il Tribunale federale le immissioni dovevano essere considerate prevedibili. In 21 casi, tanto la società che gestisce l'aeroporto di Zurigo (Flughafen Zürich AG) e il Cantone di Zurigo quanto i proprietari fondiari interessati hanno interposto ricorso al TAF contro la decisione della CFS, chiedendo rispettivamente una riduzione e un aumento dell'indennità accordata.

Nelle sue sentenze il TAF è giunto alla conclusione che al proprietario deve essere accordata un'indennità per l'intera particella anche quando il terreno si trova solo in parte direttamente nella striscia di territorio interessata dai sorvoli (corridoio di volo). Il TAF ha pure stabilito che le attuali modalità di avvicinamento da est sono state introdotte in tre tappe a ottobre 2001, ottobre 2002 e aprile 2003, e che nel frattempo l'inquinamento fonico è aumentato sensibilmente. Il deprezzamento dovuto al rumore va pertanto calcolato in base ai valori limite del 2004 o di anni successivi. Secondo il TAF, inoltre, la CFS ha giustamente presupposto che anche le altre implicazioni dei sorvoli, non correlate al rumore (pericolosità dei sorvoli, immissioni particolari quali le luci di atterraggio e i vortici di scia), inducono un ulteriore deprezzamento. Infine, i giudici si sono chinati su diversi aspetti tecnici relativi al calcolo dell'indennità.

Il TAF ha pertanto parzialmente accolto buona parte dei ricorsi e rinviato la maggior parte dei casi alla CFS per nuovo esame. Le sentenze emesse possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

### **Il Tribunale amministrativo federale**

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

### **Contatto:**

Ivo Bähni, responsabile supplente della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 28 95, [medien@bvger.admin.ch](mailto:medien@bvger.admin.ch).